



**CITTA' DI MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI**

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 117 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN  
DATA 16 SETTEMBRE 2005.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI – SEZ. DISTACCATA DI MOLFETTA – ATTO DI  
CITAZIONE AD ISTANZA DELLA SIG.RA P.A. C/ IL COMUNE DI  
MOLFETTA PER RISARCIMENTO DANNI DERIVATI DAL SINISTRO  
DEL 03.01.2004.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **20 settembre 2005** al **05 ottobre 2005**.

Il testo della presente non riporta la indicazione delle prognosi, sostituite dalla dicitura "OMISSIS", ai fini della tutela della privacy.

## **IL RESPONSABILE**

### PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
  - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

### PREMESSA NARRATIVA

in data 26.05.2005, con prot. n. 52, è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di citazione proposto – a cura dell'Avv. Biancamaria Menchise – dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dalla Sig.ra P.A. c/ il Comune di Molfetta;

l'attrice assume che il giorno 03.01.2004, verso le ore 22,00 circa, percorrendo a piedi la Via Domenico Picca del locale Centro Storico, all'altezza dell'incrocio con Via Dante (nel perimetro del centro storico "mmezz 'o vurghe") a causa di una sconnessione provocata dalla mancanza di alcune basole, cadeva al suolo procurandosi la "...OMISSIS" come poi diagnosticata dal Pronto Soccorso del locale Presidio Ospedaliero;

La citazione de qua è per ivi, previo accertamento e dichiarazione della responsabilità del Comune di Molfetta in relazione al sinistro de quo quale Ente proprietario custode del tratto di strada di cui trattasi, tenuto, quindi, a garantire la manutenzione dello stesso, sentirlo condannare al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale in favore dell'istante nella misura di € 25.781,58, oltre interessi dal di del sinistro al soddisfo e danno da svalutazione monetaria;

Rilevato che la prima udienza di comparizione è stata rinviata al **22 settembre 2005**, per le incombenze di rito ed è stata iscritta al ruolo con il n. 18143/RG 05;

Visto il motivato parere, espresso dal Consulente del Comune, Avv. Mauro Danilo Magarelli, il quale, con missiva prot. 27424 del 14 giugno 2005, pone l'accento – fra l'altro - sulla difendibilità del Comune il quale, a fronte del possibile riconoscimento di responsabilità vede appalesarsi un'altrettanta a carico di parte attrice, atteso che anche se l'evento si è verificato in ore serali, la zona è sufficientemente illuminata e la vastità della buca era, comunque, fin troppo evidente; per quanto afferisce, poi, il patitum esso appare decisamente esagerato in quanto vi è richiesta di danno estetico che è compreso nel danno biologico ed inoltre si fa istanza di danno esistenziale non ancora consolidato come riconoscimento, comunque, non considerato per danni di modesta entità; come decisamente elevata appare la percentuale di postumi del 7% se rapportata all'esame obiettivo della stessa relazione di parte allegata agli atti di causa (la percentuale invalidante potrebbe ben assestarsi massimo entro il 3-4 %);

Ciò premesso;

Ritenuto di costituirsi in giudizio per resistere alla citazione promossa dalla Sig.ra P.A., non ravvisandosi nel caso di specie alcuna responsabilità dell'Ente sia in punto di diritto avendo più volte la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo sentenze n. 22592 del 01.12.2004, n. 3745 del 23.02.2005, 3<sup>^</sup> Sez. Civ.) ribadito che la P.A. è responsabile per i danni riportati dall'utente stradale solo se l'insidia non è visibile o almeno prevedibile, sia in punto di fatto per quanto sopra dedotto;

Ritenuto, a tal fine, di affidare la rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, da Molfetta;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

### **DETERMINA**

- 1) per le ragioni in narrativa, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dalla Sig.ra P.A., meglio specificato in premessa, affidando, a tal fine, l'incarico di rappresentante e difensore del Comune di Molfetta all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, con studio in Molfetta, alla Via Baccarini n. 45.

- 2) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 3) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con il suindicato atto di indirizzo di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 4) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 5) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA  
IL SINDACO

---